



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 29 settembre 2017, acquisita in pari data da questa Sezione con il prot. pareri n. 89/17, con la quale il Sindaco del Comune di Somma Lombardo ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza del 10 ottobre 2017 per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Visto il rinvio della discussione all'odierna adunanza;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Somma Lombardo, con la nota indicata in epigrafe, chiede a questa Sezione di esprimere un parere sul seguente quesito: *“se il combinato disposto degli articoli 31 e 114 d.lgs. n. 267/2000 si debba interpretare nel senso che il bilancio del consorzio debba essere sottoposto a norma dell'art. 114, comma 8, TUEL ai consigli comunali di ciascuno dei comuni consorziati o quantomeno del comune che partecipa con quota maggiore.*

In caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiede se l'approvazione consiliare debba intervenire prima o dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci.

In caso di risposta negativa al primo quesito, si chiede come si procederà alla conciliazione dei bilanci comunali con le eventuali perdite del consorzio”.

DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che la Sezione, nell'ambito dell'attività consultiva, non può sindacare le opzioni gestionali sottese al quesito in quanto le stesse sono rimesse alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Dunque, questa Sezione prenderà in esame il quesito formulato dall'ente astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante.

L'ente comunale chiede *“se il combinato disposto degli articoli 31 e 114 d.lgs. n. 267/2000 si debba interpretare nel senso che il bilancio del consorzio debba essere sottoposto a norma dell'art. 114, comma 8, TUEL ai consigli comunali di ciascuno dei comuni consorziati o quantomeno del comune che partecipa con quota maggiore”.*

Come ricordato dall'ente istante, il primo comma dell'art. 31 TUEL prevede che "Gli enti locali per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili".

Dunque, stante l'esplicito rinvio all'art. 114 TUEL, occorre altresì riportare la lettera della norma di legge richiamata: *“L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,*

approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile" (primo comma). Poi aggiunge: "L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali" (sesto comma) e "ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio" (ottavo comma).

Dunque, alla luce del combinato disposto degli artt. 31 e 114 TUEL, è evidente che anche l'azienda speciale consortile debba conformarsi alle indicazioni del legislatore in punto di approvazione del bilancio. In altri termini, l'ente locale consorziato deve approvare gli atti fondamentali del consorzio (comma 6) e, tra questi, vi è "il bilancio di esercizio" (comma 8 lett. c). Ne consegue, altresì, che lo statuto del consorzio che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consorzio medesimo deve essere conforme alle richiamate indicazioni del legislatore.

In ragione della risposta affermativa al primo quesito, occorre esaminare il secondo quesito formulato dall'ente comunale, ossia "se l'approvazione consiliare debba intervenire prima o dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci".

Lo statuto dell'ente disciplina la partecipazione e la rappresentanza dell'ente locale che aderisce al consorzio. Tuttavia, normalmente, gli organi dell'azienda speciale consortile sono: l'Assemblea dell'azienda, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'Organo di Revisione.

L'Assemblea Consortile è l'organo di raccordo tra gli enti consorziati ed è composta dai rappresentanti degli enti stessi nella persona del Sindaco o di un suo delegato individuato nell'ambito della Giunta o del Consiglio Comunale. Dunque, l'assemblea consortile è un organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Spetta all'assemblea consortile approvare il bilancio proposto dal consiglio di amministrazione e, poi, in ragione del più volte richiamato art. 114 TUEL questo deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente consorziato.

In proposito la circolare del MISE n. 3669/C del 15 aprile 2014, ha specificato che *"le aziende speciali sono tenute a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al DPCM 10/12/2008, entro il 31 maggio di ciascun anno. Vanno inoltre allegati, la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell'organo di revisione dell'azienda speciale e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell'ente locale. Il bilancio e gli altri allegati devono essere sottoscritti dal (o da un) legale rappresentante dell'azienda (v. al riguardo, le considerazioni esposte al precedente punto f). Legittimato ad apporre la propria firma digitale su tali documenti è anche il segretario dell'ente locale"*.

Dunque, il bilancio del consorzio deve essere approvato dall'organo consortile in cui hanno rappresentanza tutti i rappresentanti degli enti locali (l'assemblea consortile) e, poi, detto bilancio deve essere "approvato" da ciascun consiglio comunale, deliberazione quest'ultima che rappresenta a tutti gli effetti un allegato del bilancio dell'azienda speciale.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 25 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Daniela Parisini)